



## Ex art. 58 T.u.b

---

Problematiche relative all'individuazione  
del singolo credito nelle cessioni in blocco  
di rapporti giuridici ex art. 58 T.u.b.

## **Le Previgenti e attuali disposizioni**

Prima dell'attuale Testo unico bancario, la materia regolata dall'art. 58 formava, ma solo in parte, oggetto degli artt. 53, 54, 55 legge 7 marzo 1938 n. 141 (trasferimenti d'azienda), relativi alle pattuizioni attraverso le quali <<un'azienda di credito, convenga con un'altra di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali>>. Per tanto l'enfasi normativa ricadeva, in quella disciplina, sulla proiezione funzionale della continuità di esercizio imprenditoriale, più che sul profilo traslativo-successorio nel relativo complesso di rapporti giuridici. Nelle vigenti disposizioni anziché il subentro nell'esercizio, l'enfasi normativa si sposta sulle cessioni di rapporti giuridici. L'art. 58 Tub ha in parte rettificato in parte innovato il regime delle operazioni in esame rispetto a quanto si poteva ricavare dalle disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'abrogato art. 54 legge bancaria, in tema di << sostituzione di un' azienda di credito ad un'altra>> si prescriveva la pubblicazione in G.U. del provvedimento con cui la Banca D'Italia autorizzava la cessione piuttosto che la cessione medesima, invece nulla veniva disposto sul subentro nelle garanzie, salvo per le ipoteche fondiari e la mera pubblicità in G.U. produceva l'opponibilità delle cessioni di crediti solo verso terzi , non anche nei confronti dei debitori ceduti

## **Ex art. 58 T.U.B, D.lg n.385 del 1993**

La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106

## Punti salienti del 58 T.u.b.

- percezione legislativa di un'astratta rischiosità delle cessioni in oggetto
- semplificazione ed agevolazione delle forme di pubblicità dell'atto di cessione, e dei relativi effetti.
- Il carattere sintetico della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in G.U.
- una equilibrata soluzione fra esigenze di semplicità e di adeguata informazione
- l'esonero dall'adempimento di formalità o annotazioni
- la destinazione del trasferimento

## Modifiche rilevanti

- L'ultimo comma della disposizione è stato aggiunto dall'art. 12 D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dal comma - dell'art. 8, D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141

L'ultimo comma della disposizione ha previsto che la disciplina si applica anche “alle cessioni in favore di soggetti diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli art. 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’art.106”. Questa modifica ha ampliato l’ambito soggettivo della disciplina facendo ricadere nel raggio di applicazione della fattispecie anche gli intermediari di cui all’art 106 del T.U.B.; questo ampliamento sembrerebbe consentire l’applicazione della norma alle cessioni in blocco di credito deteriorati, in quanto in queste cessioni i cessionari sono rappresentati dai c.d. servicer, ovvero intermediari non bancari assoggettati allo speciale regime di controllo previsto dal T.U.B.

## Cartolarizzazione brevi cenni

La cartolarizzazione del credito (securitization nel mondo anglo-sassone, poiché si tratta d'istituto nato negli Stati Uniti negli anni '70) è una forma di cessione del credito, che rientra nel più ampio genere delle attività di smobilizzo dei crediti da parte d'impres e banche in particolare.

I riferimenti normativi sono la **L. n. 130/1999** e il **Reg. UE n. 2017/2402**.

Si può definire come un'operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi convenzionali sui titoli emessi viene garantito agli investitori dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti, da ogni altro credito maturato dalla S.P.V. nel contesto dell'operazione, dai relativi incassi (quindi dai pagamenti dei debitori ceduti) e dalla attività finanziarie acquistate con i medesimi titoli. **Alle cessioni in blocco di crediti effettuate nelle operazioni di cartolarizzazione si applica l'art 58 T.u.b. espressamente richiamato dall'art. 4 della legge 130/1999 ""Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario"".**

## **Semplificazione delle cessioni in blocco**

In particolare l'art. 58 commi 2, 3 e 4, del T.U.B. prevede:

- a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
- c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).

# Efficacia della cessione nei confronti del ceduto

## **Ex art. 58 T.u.b. comm. 2,4**

- dell'art. 58 T.U.B. consente una grande semplificazione dell'operazione dato che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*. La formalità della pubblicazione ed iscrizione è quindi equiparata, a tutti gli effetti, alla notificazione ed all'accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 c.c.

## **1264 c.c.**

- Richiede che il debitore abbia accettato o alternativamente che gli sia stata notificata la cessione
- La conoscenza della cessione impedisce al debitore di conseguire la liberazione col pagamento al cedente



# Annotazioni

## Ex art 58 T.u.b comm.3

- la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.)

## 2843 c.c.

- L'annotazione del trasferimento dell'ipoteca ha effetto costitutivo solo in ordine al trasferimento dell'ipoteca e non del credito garantito
- È fatta a margine della nota ipotecaria e riporta gli estremi della cessione
- Tramite l'annotazione il cessionario può mantenere la stessa ipoteca e lo stesso grado in mancanza non può avvalersi della garanzia ipotecaria del cedente

## INDIVIDUAZIONE DEL BLOCCO

- Banca d'Italia (cfr. Bollettino di vigilanza n. 7 /2001)

ha definito i rapporti giuridici individuabili in blocco come quei crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo che può rinvenirsi nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. Deve cioè trattarsi di crediti che, seppure autonomi, sono considerati unitariamente sotto il profilo funzionale, in quanto gli stessi sono raggruppabili in forza di criteri predeterminati tali da assicurarne la omogeneità economica/finanziaria

Si potrà, quindi, affermare l'individuabilità in blocco dei crediti solo allorché coesistano i due presupposti:

- a) della omogeneità giuridica e finanziaria, cioè della loro appartenenza al medesimo genere,**
- b) della predeterminabilità, tramite il ricorso ai criteri contenuti nel singolo regolamento contrattuale.**

## Contenuto dell'avviso

- nulla è detto circa il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
- Banca d'Italia ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione,
- nello specifico ha previsto che la pubblicazione debba indicare gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto della cessione (ad esempio, la forma tecnica, il settore economico di destinazione, la tipologia della controparte, l'area territoriale) quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire.
- alla data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione

## **Problemi per la cessionaria**

- debancarizzazione delle sofferenze
- crediti per cui già ci sono giudizi pendenti,
- rapporto debitore creditore cristallizzato nel titolo,
- legittimazione attiva,

## Attore (debitore)

In molti casi, è eccepita da parte del debitore la mancanza di legittimazione da parte della cessionaria, che vanta la titolarità del credito per cui agisce, sul punto non c'è una presa di posizione univoca da parte della giurisprudenza, abbiamo principalmente tre decisioni della corte di cassazione, a cui si fa riferimento per eccepire la mancanza di legittimazione attiva:

**1) Cass. 13.09.2018 n. 22268/2018 3° sez civile**

**2) Cass. 31.01.2019 n. 2780/2019 3° sez civile**

«La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa in relazione allo specifico credito azionato, giacchè **l'avviso della cessione non costituisce prova della sua esistenza e del suo preciso contenuto**. La Suprema Corte ha precisato, con le suddette sentenze che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, ma che non individua il contenuto del contratto di cessione , e di conseguenza non prova l'esistenza di quest' ultima» .

- **una cosa è l'avviso della cessione (necessario ai fini dell'efficacia della cessione)**
- **un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico oggetto. La questione si sposta sulla valutazione probatoria che è riservata al giudice di merito.**

### **3) Cass. 02.03.2016 n.4116**

«chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione che documenti l'effettività dell'avvenuta cessione, quindi in caso di contestazione spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione»

# Convenuto (Cessionario)

## 1) Cass. N. 31188/2017

Passaggi importanti della sentenza

- **“l’art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, nel consentire << la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella gazzetta ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art 1264 c.c.[...] Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami d’azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologie, sulla base di caratteristiche comuni oggettive o soggettive: è per tale motivo , oltre che per il gran numero di soggetti interessati, che la norma prevede , tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine è prevista anche l’emanazione di istruzioni da parte della banca d’Italia , la quale , nell’esercitare il relativo potere , ha confermato che per << i rapporti giuridici individuabili in blocco>> devono intendersi << i crediti i debiti e i contatti che presentano un comune elemento distintivo>> chiarendo che lo stesso << può rinvenirsi, ad esempio , nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti>> (circolare n.229 del 21 aprile 1999).**

- La possibilità di fare riferimento alla caratteristica dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere << determinato o determinabile>>, non richiede che lo stesso sia necessariamente individuato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto[.]
- alla stregua della predetta disciplina non è affatto necessario una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze"



## 2) Cass. 15884/2019

“ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs n.385 del 1993, è **sufficiente a dimostrare la titolarità dei credito** in capo al cessionario la **produzione dell’avviso** di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di **individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione.** “

# Recente pronuncia della Suprema Corte

Cass.civ. Ordinanza n.5617 del 2020

Passaggi importanti dell'ordinanza

- “ la pubblicazione sulla Gazzetta , e l'iscrizione nel registro, **non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto**; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa[.]In questa prospettiva( dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione in Gazzetta può costituire, al più, elemento **indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione**, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo( in termini generici) ad aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Ma di sicuro **non da contezza in questa sua minima struttura informativa** degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
- “ La norma dell'art 58 comma 2 T.u.b., se non impone che un **contenuto informativo minimo**, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che **qualora il contenuto pubblicato in Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito**”

Dalla lettura della pronuncia è chiaro, che se è vero che l'avviso di pubblicazione non può surrogarsi al contratto di cessione quanto alla funzione traslativa del credito, altra cosa è **il valore probatorio che può essere assegnato all'avviso** a dimostrazione del fatto in sé della cessione di quello specifico credito.

## GIUDIZI DI MERITO

### 1) Ferrara sent. N. 288/2019 del 9/04/2019

In cui il giudice , in una opposizione a precetto, ha fatto riferimento alla suddetta sentenza della suprema corte, Cass. 13.09.2018 n. 22268/2018 , dicendo che a fronte della **sollevata eccezione** da parte dell' attore, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione nella G.U. non può ritenersi sufficiente per dimostrare che i crediti vantati dalla cessionaria rientrano in quella specifica cessione in blocco, solo perché classificati come crediti in sofferenza, ma come suggerisce lo stesso giudice , la circostanza sarebbe stata dimostrabile attraverso l'estratto autentico delle scritture contabili della banca alla data della sofferenza, contenente i crediti discussi fra quelli classificati come sofferenza alla data indicata nella cessione, come già ritenuto in circostanze analoghe dallo stesso Tribunale.

## **2) Forlì sent. Del 28/10/2019 n.923/2019**

In seguito ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo, Il debitore contestava la legittimazione della cessionaria, sottolineando la mancanza di prova del fatto che la stessa fosse effettivamente divenuta titolare del credito controverso. Il Tribunale di Forlì ha ritenuto che, ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, è onere del cessionario fornire la prova dell'avvenuta regolare cessione del rapporto controverso. In materia trova applicazione l'art. 58 del TUB, a norma del quale, nell'ambito delle cessioni in blocco di crediti bancari, è sufficiente pubblicare la cessione sulla Gazzetta Ufficiale per la comunicazione al debitore ceduto. Tuttavia, resta pur sempre necessario che i crediti ceduti siano individuabili. Premesso quindi che la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non essendo detto incombente un presupposto di validità dell'atto giuridico, qualora il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, al fine di fornire prova di tale titolarità il cessionario ha l'onere di produrre in giudizio il contratto di cessione, per comprendere quali crediti siano oggetto della cessione. La titolarità del rapporto deve essere provata dal cessionario, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali.

## Prova

Il cessionario ha diversi strumenti per provare la presenza del credito controverso all'interno dei crediti oggetto di cessione in blocco

- 1) Esibendo l'estratto autentico e completo del contratto di cessione
- 2) Attraverso una dichiarazione rilasciata dalla cedente, in cui indica, specificamente, il singolo credito fra quelli oggetto di cessione
- 3) Attraverso la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili della banca cedente che permetta l'inclusione del credito in una delle categorie indicate nella pubblicazione fatta in G.U.
- 4) In quelle cessioni in blocco che hanno ad oggetto crediti in sofferenza, si potrebbe risalire all'identificazione del credito tramite la segnalazione fatta a suo tempo alla centrale rischi

**l'orientamento rigoroso in ambito probatorio fin qui esaminato sta recentemente entrando in crisi.**

Alcune pronunce recenti, infatti, fanno leva sulla lettera dell'art. 4 della L. n. 130/1999, che richiama l'art. 58 T.u.b., per ritenere che la prova della titolarità del credito sia compiutamente fornita **solo con la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale.**

**Trib. Ragusa, sent. 18.01.2019 n. 68 ,**

per cui gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa speciale sono sufficienti per la prova della titolarità del rapporto, ma ***“allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”***.

Quest'ultima sentenza citata riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: ***“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.”*** (cfr. **Cass. civ., Sez. III, sentt. n. 15884/2019 e n. 17110/2019**, che richiamano a loro volta **Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017**).